

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Disconoscimento avvenuto oltre la prima udienza o risposta successiva alla produzione: pieno valore probatorio alla polizza

Dove considerarsi tardivo il disconoscimento avvenuto non nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, bensì posteriormente, stante l'inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 215 n. 2 c.p.c. Pertanto, nel caso di specie la polizza in questione possiede pieno valore probatorio.

NDR: in senso conforme Cass. n. 9526 del 22/04/2010, Cass. n. 10423 del 08/08/2000 e Cass. n. 3275 del 27/03/1998.

Tribunale di Milano, sentenza del 7.1.2019

...omissis...

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il signor X, deducendo di aver stipulato con Banca FFF S.p.A. in data 4 dicembre 2012 un prestito personale n. 01305420 per

l'importo di € 48.070,00, conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano la predetta Banca assumendo l'arbitraria collocazione a garanzia da parte dell'Istituto dei fondi denominati *omissis* e l'illegittima previsione di una polizza a garanzia dell'affidamento automaticamente imposta dalla convenuta al cliente, instando per tali motivi per la condanna della Banca all'immediato svincolo e alla contestuale rifusione delle suddette somme indebitamente percepite.

Si costituiva in giudizio la convenuta Banca contestando la fondatezza delle domande attrici e chiedendone il rigetto.

Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c., la causa veniva istruita con l'effettuazione di c.t.u. grafologica resasi necessaria in conseguenza del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al richiesta di prestito personale, all'esito del quale incombenza il Giudice fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 9 ottobre 2018, ove il nuovo Giudice assegnatario tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini per il deposito di conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

La domanda di parte attrice è da ritenersi infondata per i motivi di seguito esposti.

Assume l'attore che nei primi mesi del 2012 un promoter di FFF, a fronte di una disposizione di investimento effettuata dalla propria moglie per una somma pari ad € 40.000,00, imputava per errore tale importo sul conto corrente n. 470443 cointestato al X e coniuge sul quale tuttavia non vi era la necessaria disponibilità. L'agente pertanto, avvedutosi dell'errore, rimetteva un ordine di pari entità sul conto corrente n. 555540 intestato unicamente a *omissis*, moglie del X, assicurando i coniugi sulla cessazione del primo erroneo investimento, mai realmente chiuso.

In data 20.4.2012 a fronte di tale errata duplicazione il X si vedeva costretto a disinvestire le somme precedentemente investite con accredito a suo favore da parte di FFF S.p.A. di € 39.904,79. Sul punto parte attrice lamenta l'indebita trattenuta da parte della Banca di E 1.335,21 a titolo di commissioni, spese, imposte e diritti fissi corrisposti all'atto dell'investimento e del disinvestimento.

La doglianza si appalesa infondata.

Va in primo luogo rilevato che, come emerge dalla documentazione versata in atti (docc. 2 e 3 fasc. convenuta), la Sig.ra *omissis* in data 13.1.2012 e 24.1.2012 richiedeva due investimenti con addebito su due conti correnti differenti, l'uno (n. *omissis*) cointestato tra la stessa e il marito e l'altro (n. *omissis*) intestato a lei sola. Le suddette disposizioni di investimento si appalesano sottoscritte unicamente dalla moglie dell'attore, unica legittimata a formulare eventuali doglianze sul punto.

Tuttavia va in ogni caso osservato come l'attore non fornisca alcuna prova circa l'asserito errore da parte del promoter di FFF dal quale sarebbe derivata la duplicazione degli investimenti, i quali debbono pertanto considerarsi validamente sottoscritti.

A ciò si aggiunga che, come opportunamente rilevato dalla convenuta, la differenza fra la somma oggetto dell'investimento, pari ad € 40.000,00 e quella accreditata all'esito del disinvestimento sul conto corrente cointestato, pari ad € 39.904,79 ammonta ad € 95,21, somma significativamente differente da quella pretesa dall'attore (€ 1.335,21).

Sul punto l'attore sostiene che tale maggior somma non risulti evidenziata nell'estratto conto poiché addebitata all'interno del fondo e quindi assorbita dalla resa del fondo stesso senza tuttavia fornire prova alcuna di tale circostanza.

In conclusione va altresì considerato che gli investimenti di cui si discute sono stati sottoscritti dalla moglie dell'attore con FFF *omissis*, soggetto estraneo al presente procedimento, che appare comunque unico soggetto legittimato a contraddire sul punto. Ne consegue pertanto che le ridette doglianze non possono essere contestate all'odierna convenuta.

Con riferimento al prestito personale n. *omissis* per l'importo di E 48.070,00 si rileva che l'attore assume di averlo richiesto per far fronte allo scoperto di conto determinatosi all'esito della revoca da parte di FFF S.p.A. dell'affidamento concessogli sul conto corrente cointestato n. *omissis*.

Parte attrice sostiene che la Banca avrebbe provveduto alla revoca del suddetto fido senza fornire alcuna preventiva comunicazione in tal senso e che ciò avrebbe comportato pertanto un "danno economico di Euro 3.000,00 di interessi non dovuti.

Sul punto va primariamente osservato come la contestazione mossa dall'attore risulti documentalmente smentita dalla convenuta la quale fornisce prova dell'avvenuta comunicazione della revoca al cliente in data 18.9.2012, effettivamente conosciuta dal X in data 26.9.2012 (doc. 5 fasc. convenuta). Con tale missiva l'Istituto dichiarava che a seguito della attività di revisione annuale dell'affidamento prevista dal contratto di apertura di credito avrebbe proceduto alla revoca del fido fino a quel momento concesso "con un preavviso di 15 (quindici) giorni di calendario decorrenti dalla ricezione della presente".

Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, il quale allega ma non prova che la Banca convenuta avrebbe revocato il fido nell'agosto 2012 comunicando la revoca solo il mese successivo, deve pertanto ritenersi provata la regolarità della comunicazione dell'affidamento in questione e la legittimità dello stesso.

Ne consegue l'infondatezza della richiesta di € 3.000,00 a titolo di presunti interessi non dovuti e l'inammissibilità della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, reiterata anche in sede di comparsa conclusionale, al fine di quantificare il danno patrimoniale rapportabile ai costi addebitati dalla banca per le operazioni menzionate in atti di errata duplicazione dell'investimento e di revoca illegittima del fido senza preavviso.

Quanto alla sottoscrizione del prestito personale concesso dalla convenuta all'attore per € 48.070,00 lo stesso lamenta la collocazione illegittima da parte della banca di fondi di garanzia" e l'indebita trattenuta dell'importo della relativa polizza assicurativa offerta dall'Istituto.

Relativamente alla prima doglianza, l'attore contesta di aver mai autorizzato la Banca affinché la stessa mettesse a garanzia dell'importo finanziato una serie di titoli fra cui i fondi denominati *omissis* intestati al X, disconoscendo le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento comprese quelle attinenti alle garanzie offerte.

La censura non appare fondata.

Come emerge dai risultati ottenuti dalla CTU grafologica svolta in corso di causa, le cui conclusioni appaiono congrue e logicamente motivate e sono integralmente condivise dal Tribunale, "le sottoscrizioni (n. 8) che figurano sul contratto di finanziamento n.*omissis* del 13/11/2012 al doc. 4 della citazione sono da ritenersi apposte da X e sono dunque autentiche.

Nessun rilievo pertanto assume la reiterazione in sede di conclusioni da parte dell'attore di disconoscimento della sottoscrizione, tenuto peraltro conto che lo stesso non ha contestato in sede di osservazioni alla CTU né gli esiti della consulenza né le modalità di svolgimento.

Va perciò ritenuto che l'attore fosse al corrente di aver posto a garanzia del prestito richiesto, tra altri investimenti, anche la polizza stipulata con FFF *omissis* e che per tale ragioni i titoli oggetto della stessa non avrebbero potuto essere in alcun modo disinvestiti né riscattati (né possono esserlo oggi essendo la polizza giunta a scadenza il 17 marzo 2016), come a più riprese chiarito da FFF S.p.A. nelle diverse missive intercorse tra le parti.

Appare dunque corretta la condotta tenuta da FFF S.p.A. la quale, a fronte del mancato pagamento delle rate da parte dell'attore, risolveva il contratto nel gennaio 2016 e attendeva la scadenza della polizza *omissis*, legittimamente posta a garanzia, per prelevare dal conto corrente dell'attore e della moglie il residuo importo del prestito.

Ugualmente priva di pregio si reputa la censura relativa alla sottoscrizione della polizza assicurativa versata in atti (doc. 5 fasc. attore) di cui l'attore disconosce genericamente la paternità in sede di atto di citazione (p. 3).

Ebbene sul punto va osservato che in sede di prima udienza (10 maggio 2016) il procuratore del sig. X, su specifica domanda del Giudice, provvedeva a disconoscere in modo chiaro, circostanziato ed esplicito tutte e sole le sottoscrizioni apposte in calce al doc. 4 (richiesta di prestito personale) senza reiterare in quella sede anche il disconoscimento della polizza de qua (doc. 5), rinnovato solo successivamente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e quindi tardivamente.

Ne consegue che la suddetta polizza possiede pieno valore probatorio dovendo considerarsi tardivo il disconoscimento se avvenuto, come nel caso di specie, non nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, bensì posteriormente, stante l'inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 215 n. 2 c.p.c. (Cfr. Cass. n. 9526 del 22/04/2010; Cass. n. 10423 del 08/08/2000; Cass. n. 3275 del 27/03/1998).

Ne deriva perciò che le sottoscrizioni apposte alla polizza sono da considerarsi ascrivibili all'odierno attore il quale si ritiene fosse a conoscenza delle condizioni ivi previste.

La Banca ha dunque correttamente operato nel trattenere l'importo di € 2.340,18 essendo lo stesso derivante dalle Polizze *omissis* validamente stipulate dal X con *omissis* e *omissis*.

Stante l'assoluta infondatezza delle domande avanzate dall'attore le stesse vanno integralmente rigettate.

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in assenza di nota spese come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: rigetta le domande dell'attore; pone definitivamente a carico dell'attore soccombente le spese di CTU come già liquidate in corso di causa; condanna l'attore a rifondere alla convenuta FFF S.p.A. le spese di lite liquidate d'ufficio in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge, IVA e CPA.